

Serie Ordinaria n. 20 - Venerdì 20 maggio 2016

D.g.r. 9 maggio 2016 - n. X/5140
Modifica della deliberazione n. X/3948 del
31 luglio 2015 «Criteri per la definizione e determinazione dei
servizi ambientali erogati dai consorzi forestali, in applicazione
dell'articolo 56 della l.r. 31/2008»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01) pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C/204 del 1 luglio 2014 e in particolare:

- il paragrafo 2.4 «Definizioni» che riporta la definizione di PMI di cui al punto (35) del paragrafo 13 che definisce «PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese», quelle che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione;
- il capitolo 2 della parte II «Aiuti a favore del settore forestale cofinanziati dal FEASR, concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate o a titolo di semplici aiuti di Stato» ed in particolare:
- il paragrafo, 2.1.3. Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici;
- il paragrafo 2.1.4 Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali;
- il paragrafo 2.8.1 Aiuti destinati a mantenere e migliorare la qualità del suolo e a garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi nel settore forestale;
- il paragrafo 2.8.3. Ripristino e manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale;
- il paragrafo 2.8.4 Aiuti alla manutenzione delle strade per la prevenzione degli incendi boschivi;

Viste altresì:

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) ed in particolare l'art. 56, comma 6, che prevede il finanziamento regionale dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regionale, e comma 7 che prevede che la Giunta regionale definisca criteri e modalità di finanziamento dei consorzi forestali;
- la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- la d.g.r. 4217 del 25 ottobre 2012 «Direttive per la costituzione e il riconoscimento dei consorzi forestali, ai sensi dell'art. 56, comma 7, della l. r. 31/2008 – contestuale revoca delle deliberazioni n. 20554/2005 e n. 3621/2006» pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 44 - 29 ottobre 2012;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. X/3948 del 31 luglio 2015 «Criteri per la definizione e determinazione dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali, in applicazione dell'articolo 56 della l.r. 31/2008»;

Riferito a cura del dirigente proponente della Struttura «Sviluppo e gestione forestale» che:

- in data 6 agosto 2015 è stata avviata la procedura di notifica con validazione dalla Rappresentanza Permanente d'Italia all'Unione Europea nel sistema informatico SANI (State Aid Notification Interactive) della deliberazione della Giunta regionale n. X/3948 del 31 luglio 2015 «Criteri per la definizione e determinazione dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali, in applicazione dell'articolo 56 della l.r. 31/2008»;
- con nota della Commissione Europea Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale, Ref. Ares(2015) 4008792 - 29 settembre 2015, comunicata in data 14 ottobre 2015 dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, è stata fatta richiesta, ai fini della conformità dell'atto alla normativa comunitaria, di modificare la base giuridica del regime specificando i riferimenti degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) e in particolare per quanto riguarda:
- l'inquadramento della misura «Investimenti in infrastrutture

per migliorare il valore ecologico delle foreste» nel rispetto delle disposizioni del capitolo 2.1.4. Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali;

- il paragrafo 7 dell'allegato alla deliberazione n. X/3948 del 31 luglio 2015 con le disposizioni di cui al punto (71) sul contenuto della domanda di aiuto;
- con note della Direzione Generale Agricoltura prof. M1.2015.0362958 del 2 dicembre 2015 e M1.2015.0366445 del 16 dicembre 2015 sono state trasmesse alla Commissione Europea Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale le informazioni richieste, confermando di recepire le osservazioni formulate e di apportare le modifiche richieste alla deliberazione di Giunta regionale n. X/3948 del 31 luglio 2015 «Criteri per la definizione e determinazione dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali, in applicazione dell'articolo 56 della l.r. 31/2008»;

Preso atto quindi della decisione della Commissione Europea n. C(2016) 491 del 26 gennaio 2016 Aiuto di stato Italia (Lombardia) – SA.42825 (2015/N) «Servizi ambientali erogati dai Consorzi Forestali» con la quale la Commissione Europea ritiene che le agevolazioni concesse nell'ambito del presente atto siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Ritenuto:

- di dover procedere alla modifica, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione Europea, della deliberazione n. X/3948 del 31 luglio 2015, approvando l'allegato 1 «Criteri per la definizione e determinazione dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali, in applicazione dell'articolo 56 della l.r. 31/2008», parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce l'allegato 1 della citata deliberazione X/3948 del 31 luglio 2015, dando altresì attuazione alle disposizioni di cui all'allegato 1 nel rispetto:
- delle disposizioni di cui ai paragrafi: 2.4 Definizioni; 3.4 Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto; 3.5 Proporzionalità dell'aiuto; 3.7 Trasparenza, punto 128 che stabilisce che gli Stati membri devono garantire la pubblicazione degli atti di notifica in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato a livello regionale o nazionale;
- della decisione della Commissione Europea n. C(2016) 491 del 26 gennaio 2016 Aiuto di stato Italia (Lombardia) – SA.42825 (2015/N) «Servizi ambientali erogati dai Consorzi Forestali»;
- di demandare a successivo provvedimento della competente Struttura della Direzione Generale Agricoltura la definizione delle modalità di accesso ai contributi in oggetto;

Preso atto che la presente deliberazione è stata sottoposta con esito positivo in data 22 febbraio 2016 alla valutazione del Comitato Aiuti di Stato di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 14 luglio 2015, n. X/3839 «XII Provvedimento Organizzativo 2015» allegato F nonché decreto n. 8060 del 05 ottobre 2015 «Individuazione dei componenti fissi del comitato di valutazione aiuti di stato di cui alla d.g.r. 3839 del 14 luglio 2015»;

Precisato che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione «Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà, (2014/C 249/01)», né saranno erogate agevolazioni alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di modificare, la deliberazione n. X/3948 del 31 luglio 2015, approvando l'allegato 1 «Criteri per la definizione e determinazione dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali, in applicazione dell'articolo 56 della l.r. 31/2008», parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce l'allegato 1 della citata deliberazione n. X/3948 del 31 luglio 2015;

2. di dare attuazione alla citata delibera nel rispetto:

- delle disposizioni di cui ai paragrafi: 2.4 Definizioni; 3.4 Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto; 3.5 Proporzionalità dell'aiuto; 3.7 Trasparenza, punto 128 che stabilisce che gli Stati membri devono garantire la pubblicazione degli atti di notifica in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato a livello regionale o nazionale;
- della decisione della Commissione Europea n. C(2016)

491 del 26 gennaio 2016 Aiuto di stato Italia (Lombardia)
- SA.42825 (2015/N) «Servizi ambientali erogati dai Consorzi Forestali»;

3. di demandare a successivo provvedimento della competente Struttura della Direzione Generale Agricoltura la definizione delle modalità di accesso ai contributi in oggetto;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto e del suo allegato e di tutta la documentazione riguardante la procedura di notifica alla Commissione Europea, sul sito della Regione Lombardia;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto e del suo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di stabilire che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

**CRITERI PER LA DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI EROGATI
DAI CONSORZI FORESTALI, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 56 DELLA L.R. 31/2008****Sommario**

- 1. PREMESSA**
- 2. SERVIZI AMBIENTALI**
- 3. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA**
- 4. COSA VIENE FINANZIATO**
 - 4.1 Localizzazione degli interventi
- 5. CONDIZIONI, LIMITI E DIVIETI**
 - 5.1 Condizioni generali
 - 5.2 Limiti e divieti generali
 - 5.3 Interventi ammissibili, limiti e divieti per singola tipologia di intervento
 - 5.4 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti Natura 2000
- 6. SPESE AMMISSIBILI**
 - 6.1 Spese generali (spese tecniche)
- 7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI**
- 8. AMMONTARE DELL'AIUTO**
- 9. PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO**
- 10. DURATA DELL'AIUTO**

1. PREMESSA

L'articolo 56 della l. r. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) prevede il finanziamento, a valere sui fondi regionali, dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali riconosciuti dalla Regione.

Lo stesso articolo di legge stabilisce: «I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni ed altri soggetti della filiera bosco-legno, al fine di svolgere prevalentemente le attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 49, le attività selvicolturali di cui all'articolo 50, nonché le attività di apicoltura di cui all'articolo 51. Tali attività sono svolte esclusivamente sui terreni conferiti».

Obiettivo del presente provvedimento è pertanto la determinazione delle modalità di finanziamento dei predetti servizi ambientali svolti dai consorzi forestali nel rispetto degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01), di seguito Orientamenti, e in particolare il Capitolo 2 "Aiuti a favore del settore forestale cofinanziati dal FEASR, concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate o a titolo di semplici aiuti di Stato":

- paragrafo, 2.1.3. Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici;
- paragrafo 2.1.4. Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali;
- paragrafo 2.8.1 Aiuti destinati a mantenere e migliorare la qualità del suolo e a garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi nel settore forestale;
- paragrafo 2.8.3. Ripristino e manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale;
- paragrafo 2.8.4 Aiuti alla manutenzione delle strade per la prevenzione degli incendi boschivi;

che prevedono, in estrema sintesi, la possibilità di concedere contributi fino al 100% per attività principalmente di manutenzione e di ripristino delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste.

Si sottolinea che i consorzi forestali ai sensi della d.g.r. 4217 del 25.10.2012 svolgono attività d'impresa nel settore forestale e sono destinatari dell'aiuto a titolo dell'attività di gestione che svolgono sulle superfici loro conferite. La presente misura non fa parte del Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

2. SERVIZI AMBIENTALI

Secondo quanto disposto dall'art. 56 della l.r. 31/2008, per servizi ambientali si intendono le attività di manutenzione e di ripristino delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative svolte dai consorzi forestali sui terreni agro-forestali loro affidati in gestione e presenti nel proprio fascicolo aziendale, come di seguito specificato.

3. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda i consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 56 della l.r. 31/2008, che possano essere assimilati alla definizione di PMI di cui al punto 35 paragrafo 13 degli Orientamenti. Ai sensi del citato punto 35 paragrafo 13 degli Orientamenti, per «PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese» si intendono le imprese che soddisfano i criteri

di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione. Le finalità dei consorzi forestali sono la **gestione diretta** del patrimonio silvo-pastorale conferito, in particolare per l'**incremento**, la **valorizzazione** delle risorse forestali e la **difesa del territorio dal dissesto idrogeologico**.

Sono escluse le grandi imprese di cui al punto 35 paragrafo 14 degli Orientamenti nonché le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà (2014/C 249/01)" e le imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione.

4. COSA VIENE FINANZIATO

Il fondo per l'erogazione dei servizi ambientali svolti dai consorzi forestali mira a finanziare le funzioni di presidio ambientale e manutenzione del territorio, che altrimenti non verrebbero svolte, a causa del diffuso abbandono delle attività nelle aree forestali.

In particolare, tale fondo è diretto a finanziare, in via prioritaria, la realizzazione di piccoli interventi di manutenzione diffusa del territorio o di piccoli interventi con carattere di capillarità.

Tali interventi, che sono indispensabili per prevenire o sanare il degrado ambientale del territorio, spesso non vengono realizzati a causa delle croniche situazioni di spopolamento della montagna e di abbandono delle attività culturali.

Gli obiettivi dei servizi ambientali sono:

- la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, parassiti e patogeni dei vegetali,
- la realizzazione di investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione e più in generale a compensare gli svantaggi correlati alle zone forestali,
- la manutenzione e il ripristino delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative nei seguenti ambiti,

corrispondenti ad altrettante tipologie di intervento:

- "Prevenzione e ripristino foreste danneggiate da calamità naturali e avversità biotiche e abiotiche" di cui al capitolo 2.1.3. degli Orientamenti (2014/C 204/01) - Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici;
- "Miglioramento e manutenzione del suolo e del deflusso idrico" - di cui a capitolo 2.1.3. degli Orientamenti (2014/C 204/01) - Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici;
- "Investimenti in infrastrutture per migliorare il valore ecologico delle foreste" - di cui a capitolo 2.1.4. degli Orientamenti (2014/C 204/01) - Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali;
- "Interventi per ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità" - di cui al capitolo 2.8.1. degli Orientamenti (2014/C 204/01) - Aiuti destinati a mantenere e migliorare la qualità del suolo e a garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi nel settore forestale;
- "Ripristino e manutenzione di sentieri naturali per la fruizione del paesaggio" - di cui al capitolo 2.8.3. degli Orientamenti (2014/C 204/01) - Ripristino e manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale;
- "Ripristino e manutenzione habitat naturali per gli animali del settore forestale" - di cui al capitolo 2.8.3. degli Orientamenti (2014/C 204/01) - Ripristino e manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale;
- "Viabilità" - di cui al capitolo 2.8.4. degli Orientamenti (2014/C 204/01) - Aiuti alla manutenzione delle strade per la prevenzione degli incendi boschivi.

La misura di aiuto non riguarda gli aiuti per attività connesse all'esportazione, verso paesi terzi o Stati membri, che siano direttamente legati ai quantitativi esportati, né aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per coprire altre spese connesse all'attività di esportazione, né aiuti legati all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato né aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione in altri Stati membri. L'aiuto persegue l'effetto di incentivazione e pertanto non sovvenziona i costi di un'attività che l'impresa sosterebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d'impresa di un'attività economica; non si ha effetto di incentivazione, e quindi non può essere concesso l'aiuto, se il beneficiario, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, abbia già iniziato il lavoro relativo al progetto o all'attività che intende farsi finanziare con fondi pubblici.

Non possono essere concessi, a valere sul presente regime, aiuti a favore delle industrie collegate alla silvicoltura o a favore dell'estrazione del legno a scopo commerciale, del trasporto del legname o della trasformazione del legno o di altre risorse forestali in determinati prodotti o a fini di produzione energetica. Non possono essere concessi aiuti per operazioni di abbattimento il cui scopo principale sia l'estrazione del legno a fini commerciali o per operazioni di ripopolamento destinate a sostituire gli alberi abbattuti con alberi equivalenti.

Le misure finanziate devono contribuire direttamente a mantenere o ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste - compreso l'accesso gratuito per il pubblico ai terreni forestali -, la biodiversità e la salute dell'ecosistema forestale.

4.1 Localizzazione degli interventi

Gli interventi possono essere realizzati esclusivamente sui terreni conferiti in gestione ai consorzi forestali ed inseriti sul loro fascicolo aziendale per tutta la durata degli interventi finanziati e dell'eventuale periodo di impegno.

Serie Ordinaria n. 20 - Venerdì 20 maggio 2016

5. CONDIZIONI, LIMITI E DIVIETI

5.1 Condizioni generali

Il contributo dei servizi ambientali erogati spetta solo ai consorzi che:

- mantengono i requisiti del riconoscimento;
- siano in regola con la trasmissione annuale alla Regione Lombardia della documentazione prevista dalla d.g.r. 4217 del 25.10.2012.

Inoltre

- ogni richiedente può presentare solo una domanda all'anno;
- non possono essere finanziati lavori prima della presentazione della domanda.

5.2 Limiti e divieti generali

I contributi previsti dalle presenti disposizioni non sono cumulabili, con altre "fonti di aiuto" concesse per i medesimi interventi.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di altre "fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione a finanziamento, optare per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.

Non possono essere realizzati:

- le attività selvicolturali di ordinaria amministrazione;
- gli interventi obbligatori previsti dalle regole di condizionalità (D.G.R. 3351/2015);
- gli interventi che beneficiano di finanziamenti o contributi erogati con qualsiasi altra linea di aiuto concessa da soggetti pubblici;
- gli interventi connessi, in ambito di selvicoltura e apicoltura, che hanno beneficiato di finanziamenti in base alla l.r. 31/2008 negli ultimi tre anni;
- gli interventi in contrasto con le previsioni e le prescrizioni dei piani di assestamento forestale e dei piani di indirizzo forestale;
- gli interventi di compensazione imposti a seguito di trasformazione del bosco¹;
- gli interventi di compensazione o mitigazione ambientale imposti da enti pubblici;
- l'acquisto di legname di qualsiasi genere (è tuttavia ammesso lo scambio di legname fra i vari consorzi forestali, finalizzato a realizzare opere per la fruizione dei visitatori in bosco, per la didattica ambientale, per le tecniche di ingegneria naturalistica, per nidi artificiali e per altre opere rientranti fra gli "interventi ammissibili"), nonché di bacheche, staccionate, arredo, nidi e altre opere in legno;
- la creazione di nuovi boschi (imboschimenti e rimboschimenti);
- riguardano superfici boscate di intervento pari o superiori a 5 ettari;
- gli interventi all'interno del "Tessuto Urbano Consolidato" di cui all'art. 10 della l.r. 12/2005;
- gli investimenti in contrasto con le indicazioni del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Non possono altresì essere concessi aiuti per il mancato reddito dovuto a incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico.

Non saranno concessi aiuti per attività connesse all'agricoltura in zone interessate da impegni agro-climatico-ambientali. Dall'aiuto di cui al presente regime verranno dedotti eventuali importi che il beneficiario può aver ottenuto sulla base di coperture assicurative o altre forme di indennizzo che possano intervenire sugli stessi costi ammissibili.

Gli investimenti di cui al presente regime non dovranno riguardare impianti il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa.

5.3 Interventi ammissibili, limiti e divieti per singola tipologia di intervento

Il dettaglio delle attività finanziabili è indicato nella tabella successiva nella colonna "Spese ammissibili".

Gli interventi dovranno essere realizzati secondo le limitazioni riportate nella colonna "Limiti e divieti".

La terminologia utilizzata è quella del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali) e s.m.i.

Gli interventi per loro natura e dimensione non incorrono nelle disposizioni di cui allegato A «progetti sottoposti alla procedura di via di cui all'art. 5 e individuazione a margine delle autorità competenti a espletare tale procedura ai sensi dell'articolo 2» della d.g.r. 14 luglio 2015 - n. X/3826 "Aggiornamento degli allegati della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 - Norme in materia di valutazione di impatto ambientale.

¹ Art. 4 d.l.g.s. 227/2001; art. 43 l.r. 31/2008; d.g.r. 675/2005 e s.m.i.

Misure	Spese ammissibili	Limiti e divieti
Prevenzione e ripristino foreste danneggiate da avversità biotiche e abiotiche in conformità con il par. 2.1.3 degli Orientamenti UE	<ul style="list-style-type: none"> • Taglio di piante danneggiate da avversità abiotiche, quali schianti da neve, slavine, valanghe, alluvioni e simili; • Sfolli e diradamenti in boschi con funzione ricreativa, protettiva o naturalistica; • Spalcatore e potature con finalità antincendio o per favorire la fruizione del bosco o su un ristretto numero di piante d'avvenire²; • Prevenzione, eradicazione e trattamento di fitopatie e parassitologie attraverso il taglio e l'asportazione delle piante malate o morte; • Prevenzione, eradicazione e trattamento della processionaria del pino, tramite raccolta o distruzione dei nidi invernali o l'uso del <i>Bacillus thuringiensis</i> (Berliner)²; • Posa di trappole a feromoni per verificare e controllare la dinamica di popolazione degli insetti nocivi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di interventi ricostitutivi del potenziale forestale, danneggiato da attacchi parassitari e fitopatie, l'accertamento dei danni è in capo al Servizio Fitosanitario regionale, che ne attesta l'estensione e la distruzione di almeno il 20% del potenziale forestale nell'area colpita dall'evento. Bisognerà in ogni caso dimostrare che il rischio di comparsa dell'organismo nocivo è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. • Gli interventi ammissibili dovranno essere coerenti con le
	<ul style="list-style-type: none"> • Rinnovazione artificiale in boschi danneggiati da calamità naturali, senza creazione di aumento della superficie boschiva. 	<ul style="list-style-type: none"> • previsioni e le prescrizioni della pianificazione forestale di cui all'art. 47 della l.r. 31/2008, ossia dei piani di assestamento forestale (PAF) e dei piani di indirizzo forestale (PIF). • Non possono altresì essere concessi aiuti per il mancato reddito dovuto a incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico. • devono beneficiare di contributo solo le aree forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio nel piano di protezione delle foreste secondo la pianificazione di settore.
Miglioramento del deflusso idrico in conformità con il par. 2.1.3 degli Orientamenti UE	<ul style="list-style-type: none"> • Piccoli interventi urgenti di manutenzione di opere di sistemazione idraulico forestale esistenti; • Svasi e pulizia dei corsi e specchi d'acqua, in particolare in prossimità di opere di sistemazione idraulico forestale esistenti o di ponti; • Interventi su piccoli dissesti o processi erosivi con tecniche di ingegneria naturalistica; • Lavorazioni localizzate del suolo volte a favorire la decomposizione della lettiera accumulata in eccesso e di conseguenza la rinnovazione naturale e il corretto deflusso delle acque. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le spese destinate a questo comparto non possono costituire più del 50% del totale dell'assegnazione annuale ad ogni singolo consorzio forestale; • Apporto di concimi e fertilizzanti di qualsiasi tipo; • Interventi che tendano a ridurre la biodiversità; • Interventi che possano provocare un impatto negativo sugli ecosistemi idrici o sui bacini idrici; • Interventi di sistemazione idraulica che non consistano in tecniche di ingegneria naturalistica.
Investimenti in infrastrutture per migliorare il valore ecologico delle foreste in conformità con il par. 2.1.4 degli Orientamenti UE	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione e posa di arredo in legno, esclusivamente se ricavato dai boschi gestiti dal consorzio stesso, secondo il quaderno delle opere tipo³; • Realizzazione e posa di bacheche in legno, ricavato dai propri boschi, finalizzati a illustrare le attività di miglioramento dell'ambiente, della difesa idrogeologica e gli aspetti ricreativi della foresta realizzate dal consorzio con fondi pubblici; 	<ul style="list-style-type: none"> • Fornitura e manutenzione di arredo con legno non prodotto dai terreni gestiti dal consorzio; • Le spese destinate a questo comparto non possono costituire più del 10% del totale dell'assegnazione annuale ad ogni singolo consorzio forestale

² Gli interventi di natura fitosanitaria dovranno tener conto della Deliberazione di Giunta della Lombardia n° X/ 3233 del 06/03/2015 approvazione delle linee guida per l'applicazione in Lombardia del piano di azione nazionale (pan) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

³ Prodotto dalla Provincia di Como in collaborazione con Ersaf nell'ambito del "Grande Progetto di Montagna" finanziato da Regione Lombardia.

Serie Ordinaria n. 20 - Venerdì 20 maggio 2016

<p>Interventi per ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità in conformità con il par. 2.8.1 degli Orientamenti UE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cure colturali con finalità di mantenimento o ripristino delle condizioni ecologiche della foresta. • Conversioni da ceduo a fustaia, in boschi con funzione ricreativa, protettiva o naturalistica, su superfici al di sotto dei 5 ettari; • Rinnovazione artificiale finalizzata a reintrodurre in bosco specie rare o scomparse localmente; • Taglio e sradicamento di specie vegetali esotiche ed eventuale rinnovazione artificiale con specie autoctone; • Impianto o semina di specie erbacee nemorali in imboschimenti recenti in pianura o fondovalle. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tagli di utilizzazione di qualsiasi tipo; • Tagli a finalità produttiva, ossia finalizzati a produrre legno a scopo commerciale; • Possibilità di rinnovazione artificiale a seguito di tagli di utilizzazione o di tagli successivi o diradamenti. • Creazione di nuovi boschi (imboschimenti e rimboschimenti), anche se su piccole superfici, non destinati a scopi commerciali. • Impianto di alberi o arbusti finalizzati alla chiusura di radure o spazi aperti.
<p>Ripristino e manutenzione di sentieri naturali e di elementi caratteristici del paesaggio in conformità con il par. 2.8.2 degli Orientamenti UE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione di percorsi pedonali, ciclabili o equestri finalizzati alla fruizione del bosco, degli spazi aperti o naturali • Manutenzione di piccoli elementi caratteristici del paesaggio, quali muretti a secco; • Mantenimento di "cannocchiali visivi", ossia punti panoramici, tagliando la vegetazione in eccedenza che oculta la visuale; • Gli aiuti possono essere concessi per il ripristino e la manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali, compresi i costi di pianificazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi in boschi non aperti alla libera fruizione del pubblico (a meno che le limitazioni non esistano per scopi di tutela della biodiversità o di tutela della sicurezza dei visitatori). • Da questo tipo di aiuto sono escluse le misure volte ad attuare le direttive «Habitat» e «Uccelli».
<p>Ripristino e manutenzione habitat naturali per gli animali del settore forestale in conformità con il par. 2.8.3 degli Orientamenti UE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimento o ripristino di radure finalizzate alla conservazione della biodiversità (es. arene di canto per i tetraonidi); • Mantenimento o ripristino di piccoli stagni o specchi d'acqua (es. lanche, rami morti di fiumi) per la tutela e l'incremento della fauna anfibia o testuggine palustre europea⁴ o invertebrati di ambienti umidi o della flora natante o sommersa o semi-sommersa; • Cure colturali a piante destinate all'invecchiamento a tempo indefinito di notevole importanza paesaggistica o naturalistica • Realizzazione, posa, manutenzione di cassette nido per Chiroteri, Falconiformi e Strigiformi. • Realizzazione, posa, manutenzione di cassette nido⁵ in imboschimenti recenti in pianura o fondovalle. • Realizzazione, posa, manutenzione di piattaforme galleggianti per nidi di uccelli acquatici o di ripa in specchi d'acqua • Delimitazione con staccionate di aree vietate ai visitatori per motivi di tutela ambientale o di pericolo • Posa di legnaie in corsi e specchi d'acqua di pianura per realizzare luoghi di rifugio e riproduzione per i pesci 	<ul style="list-style-type: none"> • Possono essere realizzati solamente interventi specificatamente previsti dalla pianificazione forestale o dalla pianificazione delle aree protette o dalla programmazione faunistico-venatoria. • Da questo tipo di aiuto sono escluse le misure volte ad attuare le direttive «Habitat» e «Uccelli».
<p>2.8.4 Viabilità per la prevenzione di incendi boschivi in conformità con il par. 2.8.4 degli Orientamenti UE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione della viabilità (strade chiuse al traffico pubblico motorizzato) a finalità antincendio) 	<ul style="list-style-type: none"> • Le spese destinate a questo comparto non possono costituire più del 30% del totale dell'assegnazione annuale ad ogni singolo consorzio forestale • Manutenzione straordinaria della viabilità; • Nuova realizzazione di viabilità • Interventi in boschi non aperti alla libera fruizione del pubblico (a meno che le limitazioni non esistano per scopi di tutela della biodiversità o di tutela della sicurezza dei visitatori). • Gli interventi dovranno essere compatibili con il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

4 *Emys orbicularis* (Linnaeus, 1758).

5 Per la realizzazione di cassette nido e simili, si consiglia di consultare il sito <http://www.cisnjar.it/>.

5.4 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti Natura 2000

Qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi o riserve o di siti Natura 2000, il funzionario istruttore verifica la conformità del programma o delle sue varianti con:

- le "misure di conservazione" dei siti "Natura 2000" (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
- gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali.

Nei casi di legge previsti il funzionario verifica l'acquisizione del parere o dell'autorizzazione di compatibilità degli enti gestori delle aree protette.

6. SPESE AMMISSIBILI

- I **lavori relativi alle spese ammissibili di cui al paragrafo 5** esclusivamente se presenti all'interno di elenchi prezzi approvati dalla Direzione Generale Agricoltura, nei limiti delle voci di costo ivi indicate;
- l'**IVA**, nei casi in cui non sia recuperabile da parte del soggetto finanziato;
- le **spese generali** specificate al punto seguente.

Le spese sono ammissibili nei limiti dei "costi standard" definiti per il Programma di Sviluppo Rurale, così come previsto dall'art. 67, paragrafo 1, punto b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

La metodologia utilizzata ed i calcoli effettuati per determinare i costi standard relativi alla presente deliberazione sono riportati nell'Allegato L al presente Programma e sono certificati dal Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano (Allegato N al Programma).

Nel caso di voci di spesa non indicate nell'Allegato L, le spese devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili avente forza probatoria equivalente, nel caso in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fatture.

Per la rendicontazione delle lavorazioni in amministrazione diretta, ossia realizzata da personale del consorzio o da consorziati, i beneficiari devono comprovarne i costi mediante prospetti analitici che attestino il costo orario o giornaliero del personale utilizzato, il numero di ore o giornate del personale utilizzato, il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali e i listini paga del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso. È vietata ogni forma di sovra-compensazione. Pertanto, in fase di verifica dei costi, vanno accertate che le ore o giornate rendicontate siano solo quelle effettivamente riferite alle attività previste dall'aiuto.

In questi casi per la determinazione dei costi si fa riferimento al prezzario per lavori forestali approvato da Regione Lombardia con d.d.s 1 luglio 2011, n. 6061 e pubblicato sul B.U.R.L., Serie ordinaria n. 27 - 8 luglio 2011 e sue successive modifiche ed integrazioni.

6.1 Spese generali (spese tecniche)

Le **Spese** tecniche comprendono:

- 1) la progettazione o la stesura della relazione tecnica
- 2) la direzione dei lavori (anche nel caso di lavori in amministrazione diretta)
- 3) le spese di redazione del piano e il coordinamento della sicurezza nei cantieri di lavoro.

Le spese tecniche sono riconosciute solo per i lavori a carattere strutturale ed infrastrutturale fino alle percentuali massime, calcolate sull'importo complessivo dei lavori al netto di IVA, sotto riportate:

- a) per gli oneri e le spese relativi alla progettazione e direzione lavori nella misura massima, in percentuale dell'importo lavori, del 15%.
- b) per le spese relative alla progettazione e coordinamento del piano di sicurezza dei cantieri di lavoro nella misura massima del 5% dell'importo dei lavori.
- c) per lavori svolti in amministrazione diretta, progettati e diretti da personale dei Consorzi forestali, è riconosciuto un ulteriore onere del 3% sull'importo dei lavori per la direzione del cantiere e la gestione diretta degli operai

Le spese tecniche, fermo restando le percentuali sopra indicate, non possono complessivamente superare il 15% dell'importo dei lavori.

7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI

L'aiuto può essere concesso annualmente a fronte delle istanze presentate dai consorzi forestali. Nella presentazione della domanda di aiuto il consorzio forestale tiene conto in particolare:

- delle esigenze e delle priorità di intervento presenti sul territorio;
- delle previsioni e delle prescrizioni della pianificazione forestale di cui all'art. 47 della l.r. 31/2008, ossia dei piani di assestamento forestale (PAF) e dei piani di indirizzo forestale (PIF);

La domanda di aiuto deve contenere il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa e in allegato un programma annuale dettagliato dei servizi ambientali, che contenga una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili, indicando con precisione gli interventi che il consorzio forestale intende svolgere, in base alle esigenze e alle priorità del territorio in cui interviene. Tale programma dovrà specificare, tra le altre cose, gli interventi, indicare i tempi di realizzazione e le modalità di erogazione del corrispettivo spettante al consorzio per la prestazione.

In corso di istruttoria della domanda di aiuto l'ufficio regionale competente potrà apportare modifiche o integrazioni al programma, sentite le comunità montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali eventualmente interessate.

I consorzi forestali progettano direttamente gli interventi, che devono essere realizzati:

- da personale dipendente (lavori in amministrazione diretta);
- da imprese specializzate che siano socie dei consorzi forestali;
- da altre imprese specializzate non socie, nella misura massima del 25% dell'importo dei lavori.

Serie Ordinaria n. 20 - Venerdì 20 maggio 2016

8. AMMONTARE DELL'AIUTO

L'autorità che concede l'aiuto calcola l'importo dell'aiuto al momento della concessione.

Il contributo è erogato sotto forma di sovvenzione diretta e non potrà essere superiore al 100% dei costi ammissibili.

A ciascun consorzio non può essere concesso più di € 100.000,00 all'anno, quale contributo dei servizi ambientali erogati.

Tuttavia, la concessione e successiva erogazione del contributo sarà subordinata all'acquisizione della decisione positiva della Commissione Europea di cui alla parte prima capitolo secondo paragrafo 2.5 "aiuto soggetto a notifica" degli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020" (2014/C 204/01) e al Capo II (Procedure relative agli aiuti notificati) del Regolamento (CE) n. 659/1 999 del consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ora articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

9. PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO

Le modalità di dettaglio per la presentazione delle domande o delle convenzioni, istruttoria, ammissione a finanziamento, erogazione dei contributi, esecuzione dei servizi, rendicontazione delle spese sostenute, controllo e monitoraggio saranno definite con successivo decreto del competente dirigente della direzione generale agricoltura.

10. DURATA DELL'AIUTO

La scadenza del regime è fissata al 30.06.2021. Lo scrivente ufficio si impegna a modificare in qualunque momento il presente regime qualora intervenissero nuove disposizioni in materia di aiuti di Stato.